

AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000, DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA PRESENTARE A REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AVVIO DI PROGETTI DI CUI AL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 (DGR N. XI/7504/2022)

RICHIAMATI

- 1) **La Legge 328/2000** *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”*;
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore.

- 2) **l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001** (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.

- 3) **l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco. Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi.

- 3bis) **l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241** il quale contiene la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici e dispone che l'attribuzione ad enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari più in generale, sia esercitata nella forma del procedimento amministrativo, mediante criteri di evidenza pubblica e come tale sottoposta a regole di trasparenza e di imparzialità.
- 4) **le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali"** emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:
- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.
- 5) **la Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"** con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.
- 6) **la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011** "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla Comunità" che propone ai Comuni lombardi le linee di indirizzo per la gestione, sperimentazione e promozione dei servizi alla persona con le reti del privato sociale, recependo il patrimonio di esperienza presente e attivo sul proprio territorio e il valore dell'attività esercitata dai soggetti del Terzo Settore quali gestori di unità di offerta, erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative. La D.G.R. in particolare indica la coprogettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore.
- 7) **la D.d.g. n. 12884/2011** che approva il documento "Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali". La D.d.g. valuta infatti che il carattere innovativo della procedura attivata risponde all'esigenza di stimolare l'innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi di promozione del benessere comunitario, nonché di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore in modo che possano sempre più efficacemente concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio.
- 8) **il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)**, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che:
- "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”.

- 9) **il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018** rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge: *“le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione” (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...)*”

Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stilemi procedimentali delineati dal Codice del Terzo Settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del Terzo Settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto.

L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu “sociali” ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato.

(...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo Settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore “sociale” dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui “I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato”.

- 10) **la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020** secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta *“una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30*

marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

L'art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore”.

La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale.

“Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”.

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «coprogettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico,” Il modello configurato dall'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

- 11) **la legge 11 settembre 2020 n. 120** di conversione con modificazioni del DL 16.07.2010 n. 76 (cd. Decreto semplificazioni) che ha introdotto diverse modifiche al codice dei contratti alcune delle quali sono finalizzate a coordinare l'applicazione del codice dei contratti stesso con quello del Terzo Settore; si fa in particolare riferimento agli art. 30 recante principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, all'art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione e all'art. 140 in ordine alla disciplina di settore per l'affidamento dei servizi sociali.
- 12) **il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021**, con il quale vengono adottate le “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore), con le quali viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55-57 del codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di coprogettazione, quale “metodologia ordinaria” per l'attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.

VISTO CHE

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/20 consente di superare i dubbi interpretativi rispetto all'applicazione dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore e alla conseguente espansione del perimetro di utilizzo della coprogettazione non solo ai servizi innovativi e sperimentali, ma a tutti i servizi alla persona previsti dal citato art. 55 del Codice Terzo Settore;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale vengono

adottate le “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 55 -57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore), offre una sintesi che permette di operare in un quadro sufficientemente certo definendo un procedimento amministrativo che consente la concreta e corretta applicazione degli istituti della coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del Codice Terzo Settore. In particolare, il decreto, in applicazione dei principi del procedimento di cui alla Legge 241/1990, prevede che l’iniziativa possa anche essere di parte, possa cioè provenire da uno o più enti del Terzo settore che formalizzi all’amministrazione una proposta progettuale.

- l’art. 55 del Codice del Terzo Settore stabilisce che “la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione ...”;

CONSIDERATO CHE

- Il Piano Sociale di Zona dei Comuni del Rhodense 2021 – 2023 definisce un modello di governance fondato sulla collaborazione con il Terzo Settore, affermando in particolare: “La premessa strategica rispetto al modello a cui si orienta questo Piano di Zona ritiene che l’interesse pubblico all’interno del welfare locale può essere meglio perseguito sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi, attraverso **un modello collaborativo** centrato sulla coprogrammazione e sulla **coprogettazione** con il Terzo Settore e con le altre agenzie territoriali in grado di mettere in campo competenze, risorse e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi”;
- lo stesso Piano di Zona individua l’istruttoria pubblica di coprogettazione tra gli strumenti da adottare per la realizzazione di un sistema di welfare collaborativo di territorio;
- la coprogettazione come modalità di relazione con il Terzo Settore nel territorio del Rhodense rappresenta una realtà consolidata, caratterizzata da una presenza capillare e articolata, con una forte interazione con il pubblico, centrata sull’aggregazione degli attori e delle agenzie territoriali e sulla definizione continua di nuove alleanze;
- Sercop riconosce il ruolo del Terzo Settore quale portatore di competenze progettuali, organizzative e operative necessarie alla progettazione e realizzazione di un sistema di servizi appropriata e rispondente ai bisogni delle persone;
- le organizzazioni no profit vantano una distintività e una specificità in termini di qualità dei servizi erogati (personalizzazione), di vicinanza ai bisogni espressi (prossimità), con particolare riferimento al contesto territoriale, di compartecipazione alle scelte decisionali da parte degli utenti (governance allargata), di capacità di lavorare in rete (networking) con gli altri attori della Comunità locale, di pluralismo dei valori espressi e praticati da parte di questa particolare tipologia organizzativa;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

- il Tavolo Politico dei Comuni dell’Ambito Rhodense intende avviare progetti innovativi, volti alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, partecipando alla manifestazione di interesse di Regione Lombardia nell’ambito del percorso attuativo del “Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità” - Legge 21 maggio 2021, n. 69 (dgr n. XI/7504/2022).
- Con Deliberazione del CDA di Sercop n. 21 del 15/02/2023 è stato approvato il progetto di massima relativo alla coprogettazione in oggetto, qui richiamato in ogni sua parte, che individua Sercop quale ente capofila dell’Ambito territoriale Rhodense ed ente capofila del partenariato che si costituirà ad esito della presente coprogettazione con la formalizzazione di un Accordo di partenariato per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
- Con la citata Deliberazione del CDA è stato approvato il presente avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) della legge 241/1990 e della legge 328/2000, di una proposta

progettuale da presentare a Regione Lombardia nell'ambito della manifestazione di interesse per l'avvio di progetti di cui al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - legge 21 maggio 2021, n. 69 (dgr n. XI/7504/2022)

**Tutto ciò premesso Sercop, ricorrendo alle potenzialità dello strumento della
coprogettazione**

INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA

per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino la disponibilità alla coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) della Legge 241/1990 e della Legge 328/2000, di una proposta di intervento da presentare a Regione Lombardia nell'ambito della manifestazione di interesse per l'avvio di progetti di cui al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Legge 21 maggio 2021, n. 69 (dgr n. XI/7504/2022)

Sommario

ART. 1 – FINALITA' DEL PROCEDIMENTO	7
ART. 2 – PROGRAMMAZIONE ZONALE E COPROGETTAZIONE	7
ART. 3 – OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE.....	7
ART. 4 – DURATA DEL PROGETTO	8
ART. 5 – QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO	8
ART. 6 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.....	8
ART. 7 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE E GOVERNANCE	10
ART. 8 – PERSONALE IMPIEGATO.....	11
ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE	11
ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	11
ART. 11 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA.....	12
ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO	14
ART. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE	15
ART. 14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	16
ART. 15 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE.....	17
ART. 16 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL/I PARTNER.....	18
ART. 17 – ASSICURAZIONI	18
ART. 18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	18
ART. 19 – AVVERTENZE	19
ART. 20 – INFORMAZIONI.....	19
ART. 21 – CHIARIMENTI.....	19
ART. 22 – COMUNICAZIONI.....	19
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19

ART. 1 – FINALITA' DEL PROCEDIMENTO

La finalità del presente procedimento consiste nella selezione di un gruppo di partner con i quali, partendo da c.d. “progetti preliminari” da essi presentati in conformità al presente avviso, verrà elaborata, all'interno di un Tavolo di coprogettazione, una proposta progettuale da presentare a Regione Lombardia da candidare alla manifestazione di interesse per l'avvio di progetti innovativi di durata biennale di cui al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Legge 21 maggio 2021, n. 69 (dgr n. XI/7504/2022) .

ART. 2 – PROGRAMMAZIONE ZONALE E COPROGETTAZIONE

La spinta allo sviluppo di forme innovative di coprogettazione trova origine, oltre che nella normativa citata in premessa, nel Piano di Zona del Rhodense, nel quale si afferma che: l'interesse pubblico all'interno del welfare locale può “essere meglio perseguito sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi che ad essa consegue, attraverso un modello collaborativo centrato sulla coprogrammazione e sulla coprogettazione con il Terzo Settore e con le altre agenzie territoriali in grado di mettere in campo competenze e risorse. Il Piano Sociale di Zona si propone un'ampia applicazione di questo approccio metodologico di lavoro integrato, quale essenziale presidio dell'efficacia dell'azione progettuale, che risulta arricchita dall'opportunità di mettere a confronto professionalità, competenze e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi. Tale approccio è in grado di produrre valore aggiunto in termini di innovazione, corresponsabilità tra i diversi soggetti partner, costruzione di capitale sociale, maggiore capacità e propensione a fare sistema e conseguente arricchimento e potenziamento degli interventi.

Gli strumenti coerenti con tale approccio, sono:

- i Tavoli di coprogettazione, luogo fisico di pensiero e concreta elaborazione intorno ai processi di innovazione e sperimentazione. L'innovazione a qualsiasi livello richiede sempre una valutazione complessa e multidimensionale di problemi, bisogni e priorità, che possono essere meglio rappresentati e letti se provenienti da diversi attori, che esprimono diversi angoli visuali.
- le Istruttorie pubbliche di coprogettazione, che comportano la definizione di interventi innovativi o sperimentali e il ripensamento di servizi già in essere, nel rispetto della normativa vigente al momento, e ispirate al massimo criterio di pubblicità e trasparenza.

La coprogettazione rappresenta dunque un tassello importante che si aggiunge al ventaglio delle opportunità di collaborazione tra l'Ente Pubblico e il Terzo Settore: è uno strumento innovativo in quanto il soggetto privato coinvolto nell'attuazione di un progetto non si limita ad erogare un servizio per conto di una Pubblica Amministrazione, ma è chiamato ad assumere un ruolo attivo, rischiando risorse proprie, proponendo soluzioni progettuali e assumendo una posizione di corresponsabilità sia progettuale che gestionale.

La coprogettazione consente di mettere a valore diverse competenze e professionalità espresse dall'ente pubblico e dal soggetto del Terzo Settore, in una logica di progettazione permanente degli interventi, che non si esaurisce nel momento della scelta del partner, ma che si mantiene per tutto lo sviluppo progettuale e gestionale della partnership, con l'obiettivo di adattare tale sviluppo alla lettura dei bisogni via via emergenti.

Questa modalità consente quindi una flessibilità, non attuabile all'interno dei rapporti di committenza, finalizzata ad un innalzamento del livello di qualità dei servizi e della capacità di risposta del sistema ai nuovi bisogni, attraverso l'azione continua del Tavolo di coprogettazione.

ART. 3 – OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE

La coprogettazione di cui al presente avviso dovrà essere sviluppata secondo:

- le disposizioni di cui alla manifestazione di interesse regionale relativamente ai criteri di accesso al finanziamento, alle linee di azione progettuali, alle spese ammissibili;
- il progetto di massima allegato, nel quale vengono declinate le caratteristiche dei progetti c.d. “preliminari” che gli enti interessati a partecipare dovranno presentare in risposta al presente avviso.

Ogni ente del Terzo Settore interessato a partecipare dovrà infatti presentare un progetto “preliminare” per

una o più delle seguenti linee di intervento, meglio descritte nel progetto di massima:

- a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto Superiore di Sanità, anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni
- b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite voucher
- c) progetti volti a prestare assistenza agli Enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l'attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI
- d) progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento
- e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l'inclusione

Partendo dai c.d. "progetti preliminari", presentati da ciascun partner selezionato ad esito della presente coprogettazione, si definirà un c.d. "progetto definitivo" attraverso un processo di condivisione e ridefinizione dei contenuti progettuali all'interno di un tavolo di coprogettazione. Il "progetto definitivo" sarà candidato da Sercop (in qualità sia di ente capofila del partenariato, sia di ente capofila dell'Ambito territoriale Rhodense) alla manifestazione di interesse per l'avvio di progetti di cui al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - legge 21 maggio 2021, n. 69 (DGR N. XI/7504/2022).

Nel successivo art. 6, nonché nell'allegato 1 "Progetto di massima" sono indicate le risorse messe a disposizione da Sercop: in sede di presentazione della candidatura i soggetti partecipanti dovranno dettagliare le risorse proprie (economiche e non) messe a disposizione del presente progetto.

Qualora nel corso dello sviluppo della coprogettazione derivante dal "progetto definitivo" presentato emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni, che comportino una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner.

Il valore di tali interventi e attività aggiuntivi non potrà comunque superare il 50% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

ART. 4 – DURATA DEL PROGETTO

I progetti a valere sulle linee di intervento sopra elencate, avranno una durata presumibile dal 30/04/2023 al 30/04/2025.

L'accordo di partenariato tra Sercop e i soggetti selezionati, avrà durata dalla data di eventuale approvazione del Progetto da parte di Regione Lombardia al termine ultimo per la realizzazione delle attività e rendicontazione delle stesse, secondo la tempistica prevista dall'avviso.

In caso di finanziamento delle progettualità da parte di Regione Lombardia, al termine del primo biennio di attività, previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione, la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo.

ART. 5 – QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO

L'Allegato 1 è costituito dal **Progetto di massima** che rappresenta la condizione di partenza della presente coprogettazione e definisce le finalità, i destinatari, gli obiettivi generali e specifici della coprogettazione nonché le risorse economiche complessivamente previste.

Tale documento ha l'obiettivo di fornire gli elementi essenziali per orientare i partecipanti alla predisposizione delle proposte progettuali preliminari che saranno valutate ai fini della scelta dei partner da ammettere al Tavolo di coprogettazione.

ART. 6 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Le risorse stimate per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione delle iniziative, interventi e attività previsti nel progetto definitivo, messe a disposizione da Sercop ammontano ad € 200.000,00/anno

(complessivamente per tutte le linee di intervento) per la durata di un biennio.

L'avvio della realizzazione delle attività progettuali sarà vincolato all'ammissione al finanziamento da parte della Regione Lombardia, a seguito della procedura di valutazione prevista dal bando.

Per la presentazione delle progettualità, verrà richiesto al partner di mettere a disposizione una quota di risorse proprie funzionali alla realizzazione del progetto per una quota minima pari al 10% (beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive, risorse economiche derivanti da fonti di propria pertinenza e destinate al progetto).

Il cofinanziamento del volontariato potrà essere valorizzato in sede di coprogettazione, ma non ai fini della presentazione della proposta "progettuale definitiva" da candidare alla Manifestazione di interesse di Regione Lombardia

Il partner, per ogni Linea di intervento potrà prevedere un ammontare di risorse pari a massimo € 100.000,00/anno e avere un minimo di risorse per partecipante con disturbo autistico coinvolto nella linea medesima.

Linea di intervento	Budget massimo per singola persona con spettro autistico coinvolta*	Max budget	Tempi di realizzazione
Linea di intervento A	€ 600/mese	€ 100.000,00	24 mesi
Linea di intervento B	€ 12.000,00/anno	€ 100.000,00	24 mesi
Linea di intervento C	€ 5.000,00/anno	€ 100.000,00	24 mesi
Linea di intervento D	€ 12.000,00/anno	€ 100.000,00	24 mesi
Linea di intervento E	€ 6.000,00/anno	€ 100.000,00	24 mesi

*È possibile candidare una persona con disturbo dello spettro autistico anche per più linee di intervento.

Il budget progettuale massimo richiesto potrà essere direttamente proporzionale al numero di individui con diagnosi di autismo coinvolti nelle linee di intervento scelte dal partner. I singoli beneficiari, dovranno essere indicati nel Modulo 3). L'importo massimo riconoscibile segnalato può essere utilizzato anche per il finanziamento di attività che non coinvolgono esclusivamente il soggetto con diagnosi di autismo.

Al fine di costruire una proposta progettuale ammissibile per la candidatura alla manifestazione di interesse regionale, la ripartizione di risorse potrà essere modificata in sede di coprogettazione, anche in relazione alla qualità e aderenza ai bisogni dei progetti presentati.

Il valore complessivo del progetto definitivo, che sarà candidato alla manifestazione di interesse regionale potrà ammontare al massimo a € 200.000,00 euro/anno per il periodo maggio 2023-aprile 2025. Il budget definitivo di progetto sarà definito in sede di coprogettazione in relazione alle risorse effettivamente conferite dal partner, comprensive di valorizzazioni di beni immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive e ogni altra risorsa messa a disposizione dall'ente partner compatibili con il bando regionale.

I budget potranno anche non essere tutti assegnati, nel caso in cui i progetti non soddisfino i requisiti previsti dalla presente coprogettazione.

L'importo messo a disposizione da Sercop, la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990, assume funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la

condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione - solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati.

A consuntivo, quindi, tale importo potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico- finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell'Amministrazione e quello del soggetto co-progettante, risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di offerta, che deve restare invariata.

Il valore complessivo di tale compartecipazione, da definirsi congiuntamente tra l'Amministrazione e il soggetto co-progettante, contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto, senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra l'Amministrazione e il soggetto coprogettante.

L'Ente si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di coprogettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 50% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

ART. 7 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE E GOVERNANCE

La coprogettazione, quale metodologia di attività collaborativa, non si conclude con il procedimento amministrativo orientato all'avvio del partenariato per la definizione del progetto definitivo, ma costituisce lo strumento di regia utilizzato nel corso dello sviluppo dell'intero progetto medesimo, in caso di finanziamento regionale.

In caso di finanziamento del progetto da presentare a Regione, sarà pertanto costituito un Tavolo di coprogettazione permanente, quale strumento stabile per l'analisi, il monitoraggio e la ridefinizione in itinere degli sviluppi progettuali, quando si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere l'assetto delle attività del progetto.

Il Tavolo di coprogettazione sarà composto dal referente di ciascuno dei partner individuati, dal Direttore di Sercop o suo delegato, dal Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90, dal Responsabile dell'area disabili di Sercop.

L'attività caratteristica connessa alla coprogettazione si sostanzia in due distinti momenti:

1. Immediatamente successivo al momento della scelta dei partner attraverso la procedura di cui al presente avviso: consiste nella definizione congiunta dell'assetto finale del progetto da candidare alla manifestazione di interesse regionale, quale esito del confronto tra ente capofila Sercop e i partner selezionati, a partire dal progetto di massima iniziale. In tale sede viene definito anche il budget finale di progetto correlato al valore delle concrete attività messe in campo.
2. il cuore delle attività di coprogettazione: consiste nella formalizzazione del Tavolo di coprogettazione permanente, attivo per tutta la durata del progetto che, con cadenza almeno trimestrale, valuta in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e interviene nell'affinamento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso. Al Tavolo è affidata la definizione del disegno di valutazione del progetto, nonché della misurazione degli esiti delle attività e della eventuale definizione di azioni correttive o migliorative degli interventi, al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni espressi.

Le sessioni di coprogettazione vengono verbalizzate.

A seguito della firma della convenzione è previsto un modello di governance incentrato su due organismi a capo dell'intervento progettuale: una Cabina di Regia della coprogettazione con funzioni strategiche e di indirizzo e un Tavolo di coprogettazione permanente, in rappresentanza di tutti gli attori che ruotano nel territorio e si occupano di persone con disabilità e che costituirà l'infrastruttura sopra citata, per procedere

alla valutazione e alla formulazione dei progetti, coordinare e valutare gli interventi avviati, sempre in collaborazione coi servizi territoriali pubblici e privati e soprattutto con le persone con disabilità e le loro famiglie.

ART. 8 – PERSONALE IMPIEGATO

Il personale impiegato nelle azioni progettuali deve essere in possesso preferibilmente del Titolo di studio di Educatore professionale (classe L-19 o equipollente) o, quantomeno, deve possedere un'esperienza minima di una annualità nella realizzazione di progetti individuali in favore di soggetti con diagnosi di spettro autistico di grado severo. La mancanza del requisito esperienziale o del titolo dovrà essere opportunamente motivata.

Per ogni co-progettante è necessario individuare un referente del progetto, che avrà la responsabilità, in fase di attuazione del progetto definitivo, se ammesso al finanziamento, di:

- coordinare tutte le attività previste;
- provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'andamento del servizio, nonché alla predisposizione di report qualitativi/quantitativi periodici da trasmettere all'amministrazione se necessario;
- partecipare agli incontri periodici del Tavolo di coprogettazione permanente
- garantire rispetto delle scadenze e delle tempistiche sia delle attività programmate che delle attività rendicontative

Le attività definite nell'accordo di partenariato che verrà stipulato al termine della presente procedura di coprogettazione devono essere svolte nel rispetto delle persone e dei fondamentali principi di tutela della privacy concorrendo a fornire risposta ai bisogni espressi dall'utenza target.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice etico e di comportamento*" adottato da Sercop con Deliberazione del CdA n. 7 del 30 gennaio 2017 si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto coprogettante.

Sercop potrà chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni alle quali è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE

Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con Sercop per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 4 del D.Lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore"
- art. 1 comma 5, L. 328/2000, - art. 2 D.P.C.M. 30.03.2001.

ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

10.1 REQUISITI GENERALI

Al fine di potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner di Sercop, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:

1. requisiti generali: assenza di ogni condizione che possa determinare l'esclusione dalla presente procedura e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il Modello 2 integrativo allegato al presente avviso;

2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di coprogettazione:

- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti all'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti all'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti all'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti all'oggetto della presente procedura di coprogettazione.
- per le imprese: iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per attività inerente quella oggetto del presente Avviso.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile, dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio;

- iscrizione a Registri/Albi, ove previsto, iscrizione alla C.C.I.A.A., per attività e servizi inerenti all'oggetto della presente procedura, nelle more della trasmigrazione dei dati al RUNTS e della piena attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15.09.2020, ai sensi dell'art.101, comma 2 del D.lgs. 03.07.2017 n. 117.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto (sino alla conclusione della fase transitoria di attivazione del RUNTS) da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore

10.2 REQUISITI SPECIFICI

Requisiti di capacità tecnico professionale:

- a. disponibilità, al momento della presentazione del progetto, di una sede operativa permanente nell'ambito territoriale del rhodense.
- b. previsione nel proprio Statuto dello svolgimento di attività a favore di persone con disabilità.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la coprogettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla selezione di coprogettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

In caso di consorzio, il consorzio deve indicare le consorziate che opereranno direttamente nelle attività. Non è ammesso l'avvalimento in quanto non compatibile con la natura della coprogettazione.

ART. 11 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

- A) selezione, tra i soggetti che hanno presentato i "progetti preliminari" in risposta al presente avviso, dei partner da invitare al Tavolo di coprogettazione al fine della definizione del progetto da candidare alla manifestazione di interesse (progetto c.d. "definitivo")
- B) Tavolo di coprogettazione per l'individuazione del progetto definitivo da candidare alla manifestazione di interesse di Regione Lombardia
- C) stipula dell'Accordo di Partenariato tra Sercop ed i partner selezionati

- D) in caso di finanziamento del progetto presentato di cui alla fase B), avvio del Tavolo di coprogettazione permanente per l'attuazione delle attività progettuali
- E) stipula della convenzione tra Sercop e i soggetti selezionati

Fase A): selezione dei soggetto/i con cui sviluppare la coprogettazione preliminare finalizzata alla definizione del progetto definitivo da candidare alla manifestazione di interesse regionale.

Sarà individuato quale partner il/i soggetto/i che avrà/anno ottenuto, per il progetto preliminare presentato, il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte progettuale e nella parte del piano economico con riferimento al cofinanziamento del progetto. La fase di selezione potrà anche prevedere delle audizioni al fine di comprendere al meglio la coerenza tra gli obiettivi, le attività proposte e la concreta realizzabilità delle stesse;

Fase B): redazione del progetto definitivo da candidare alla manifestazione di interesse attraverso coprogettazione tra i responsabili di Sercop e i responsabili tecnici del/i soggetto/i selezionato/i. La procedura prenderà come base i progetti presentati e procederà, all'interno di un Tavolo di coprogettazione, alla definizione del progetto da candidare.

Congiuntamente alla presentazione della candidatura verrà sottoscritto un Accordo di partenariato tra i soggetti selezionati e Sercop in qualità di capofila, nel quale le parti si impegnano alla realizzazione delle attività progettuali, secondo le proprie responsabilità e le indicazioni dell'ente capofila

Fase D): Stipula della convenzione tra Sercop e i soggetti partner, che avverrà entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento con cui si procederà all'approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di convenzione.

Fase E): avvio del Tavolo di coprogettazione permanente di sviluppo del progetto, attraverso discussione critica, definizione di variazioni e di integrazioni, con riferimento, in particolare, a:

1. modalità di realizzazione del progetto e coerenza tra obiettivi e azioni;
2. modalità di attuazione della governance di progetto e di integrazione tra le azioni previste dai partner;
3. disegno di valutazione degli interventi previa definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
4. modalità di revisione del progetto in relazione ai bisogni emergenti in corso di gestione;
5. definizione di dettaglio del piano economico con particolare riferimento al valore delle diverse attività implementate.

Nella convenzione saranno previsti, fra l'altro:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte,
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della coprogettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della normativa vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi, anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.

Sercop si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al/i partner la ripresa del Tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite di un **quinto del valore economico** complessivo della coprogettazione originariamente previsto;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire, **tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 3 marzo 2023** - obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: gare.sercop@legalmail.it - la propria domanda, in conformità ai Modelli 1, 2, 3, 4 e Formulario allegati al presente avviso.

I tavoli di coprogettazione di Sercop e dei partner selezionati per la definizione del progetto da candidare alla manifestazione regionale dovranno necessariamente concludersi entro e non oltre **il 17 marzo 2023**, al fine di rispettare i termini di scadenza per la presentazione della candidatura fissati da Regione Lombardia.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del partecipante. In caso di richiesta da parte di ATI i modelli dovranno essere presentati da tutte le componenti l'associazione, oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento.

A pena di esclusione la domanda dovrà essere composta da tre singoli file compressi (es: .zip, .rar) denominati come segue:

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, che dovrà contenere la documentazione amministrativa del/i concorrente/i come meglio specificato di seguito

B - PROPOSTA PROGETTUALE, che dovrà contenere il progetto del/i concorrente/i

C - PIANO ECONOMICO, che dovrà contenere il piano economico del/i concorrente/i

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da Modelli allegati 1 e 2, compilata in ogni sua parte.

A pena di esclusione, la domanda deve essere firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) e norme collegate, dal legale rappresentante del soggetto; la domanda può essere firmata anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura anch'essa firmata digitalmente.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere presentata e firmata digitalmente da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

B - PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa e aderente valutazione.

In linea generale sarà oggetto di valutazione la coerenza delle attività proposte con le specificità dei singoli beneficiari.

Si richiede che la proposta progettuale sia declinata su due dimensioni:

1. progetto di carattere generale, nel quale si descrive la proposta progettuale complessiva
2. progetto di carattere individuale nel quale si declinano le attività della proposta progettuale con specifico riferimento al destinatario con spettro autistico individuato dal partner, cercando di favorire nella descrizione

della proposta gli aspetti individuali in rapporto al contesto generale di cui al punto 1. In questa parte si richiede pertanto che la progettualità declini dettagliatamente le azioni che coinvolgono la persona con diagnosi di autismo e indichi le figure professionali coinvolte nell'attuazione delle attività progettuali, definendo ruoli, monte ore dedicate ad attività specifiche e mansioni per la realizzazione sia di interventi di integrazione nella collettività sia di supporto individuale

Il progetto dovrà essere firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente. In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di costituendo RTI, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante.

C - PIANO ECONOMICO

Il soggetto partecipante dovrà redigere un piano economico compilando lo specifico modello allegato al presente avviso (Modello 4 – piano economico) contenente i dettagli della composizione dei costi della coprogettazione ed evidenziando le quote di cofinanziamento ovvero le risorse aggiuntive a disposizione per la coprogettazione e per la coproduzione/esecuzione del progetto (beni immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane).

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Il piano economico dovrà essere firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di costituendo RTI, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante.

ART. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura la domanda di partecipazione e gli allegati di cui al punto A:

- che non sia stata presentata entro i termini di scadenza di cui all'art. 12
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del/i soggetto/i concorrente/i
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura la proposta progettuale di cui al punto B:

- che non sia articolata secondo lo schema di cui all'art. 12
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura il piano economico di cui al punto C:

- che non sia stato presentato utilizzando il Modello 4, allegato al presente avviso
- che non sia firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

ART. 14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione del contenuto della proposta progettuale e del piano economico sarà articolata in base ai seguenti punteggi:

DOCUMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
PROPOSTA PROGETTUALE	90
PIANO ECONOMICO	10
TOTALE	100

In linea di massima e salvo diverse evidenze che emergano in sede di coprogettazione sarà selezionato un solo partner per ogni linea di intervento.

Potranno essere ammessi più partner laddove le azioni proposte su una stessa linea:

- siano connotate da caratteristiche e peculiarità territoriali
- nel caso in cui i progetti presentati appartengano alla stessa linea di azione ma soddisfino bisogni differenti.

PROPOSTA PROGETTUALE

Il Punteggio massimo previsto è di 90/100 così suddiviso:

ITEM	MAX PUNTEGGIO
Adeguatezza e coerenza del progetto rispetto alle finalità degli interventi di cui alla DGR n. XI/7504/2022.	5
Qualità della proposta progettuale e coerenza della progettazione generale con quella specifica	20
composizione e qualificazione della rete (es. rete costituita da scuola, Servizi riabilitativi per coerenza con piano terapeutico individuale, rete sociale e sportiva e tempo libero)	10
replicabilità della proposta progettuale nel tempo	5
n di soggetti con autismo coinvolti nella proposta progettuale (valutazione della dimensione inclusiva)	5
descrizione dei percorsi di coinvolgimento attivo e sostegno alle famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita della persona e della tipologia di disabilità	10
innovazione delle azioni progettuali rispetto ai servizi esistenti in termini di servizi proposti e modalità di diffusione;	5
coerenza tra le figure professionali previste rispetto alle finalità del progetto	5
gli elementi di integrazione delle azioni progettuali con la programmazione territoriale (Piani di Zona, altre progettualità, ecc....);	5
Possibili sinergie con altri soggetti del territorio in grado di ampliare e valorizzare il progetto	10
Piano e strumenti di comunicazione per intercettare e coinvolgere il target	5
Competenze pregresse rispetto ai temi indicati nel progetto di massima	5
TOTALE	90

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato da un apposito seggio

La Commissione di esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte progettuali, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati. Il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sopra riportati.

Stante la centralità della qualità del progetto, esso dovrà raggiungere un punteggio minimo di almeno 65 punti. per il buon funzionamento dei servizi previsti dal presente avviso non si procederà alla valutazione del piano economico per progetti che abbiano conseguito un punteggio **inferiore ai 65 punti**.

1) PIANO ECONOMICO

Il Piano economico deve essere presentato sul modello predisposto e allegato al presente avviso (Modello 4 piano economico).

Sarà effettuata una prima valutazione del piano economico che non comporterà un punteggio specifico ma un giudizio di ammissibilità del piano in relazione ai seguenti criteri:

- completezza del piano economico
- dettaglio e disaggregazione delle principali voci di costo che consentano piena chiarezza e trasparenza dei principali elementi che compongono il budget
- coerenza tra le previsioni di costo e le attività previste dal progetto
- coerenza dei costi presentati con i prezzi di mercato e con i contratti collettivi di settore per quanto attiene ai costi del personale.

Nel caso in cui alcuni dei suddetti elementi non fossero sufficientemente chiari la Commissione potrà chiedere ulteriori chiarimenti oppure disporre la non ammissibilità del piano economico previa estensione di dettagliata motivazione che evidenzia l'incoerenza del piano rispetto ai suddetti criteri.

Superata la fase di ammissione la valutazione del piano economico sarà effettuata sulla base del valore delle risorse proprie offerte e impiegate dal partner per la realizzazione degli interventi della coprogettazione (valore minimo 5%), secondo la seguente formula:

$X = P * RO/RM$ Dove:

X = punti da assegnare (10)

P = punteggio massimo previsto

RO = risorse offerte

RM = miglior risorse offerte

Si procederà alla riparametrazione delle offerte tecniche al fine non alterare il rapporto prezzo/qualità che l'Ente ha stabilito nel presente bando, altrimenti l'elemento prezzo, proporzionalmente meno "pesante" di quello qualitativo, rischierebbe di prevalere su quest'ultimo alterando la "ponderazione relativa" fissata nel bando. Si procederà alla riparametrazione di ciascun criterio di valutazione e non del complesso dell'offerta tecnica, dal momento che non si possono compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altri. Non si procederà alla riparametrazione in caso di un solo soggetto candidato.

Si procederà alla seconda fase della coprogettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 15 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE

La stipula della convenzione avverrà solo in caso di finanziamento del progetto definitivo presentato da Sercop e dai partner a valere sulla manifestazione di interesse di Regione Lombardia.

Successivamente sarà convocato il Tavolo di coprogettazione permanente con il mandato di procedere alla realizzazione delle attività progettuali finanziate.

Essa consiste nella discussione critica del progetto finanziato e nella eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del progetto di massima anche in relazione alla progettazione sovracomunale contenuta nel Piano di Zona, nonché alla definizione degli aspetti esecutivi e di integrazione

con il territorio.

ART. 16 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL/I PARTNER

Nella gestione del progetto i partner si impegnano a svolgere le attività secondo quanto in esso previsto.

I partner dovranno inoltre:

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare Sercop con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare a Sercop, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività coprogettate sia in regola con le norme di igiene e sanità, in particolare i partner dovranno predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare a Sercop le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di coprogettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene alla formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della coprogettazione;
- rispettare il Codice Etico e di Comportamento di Sercop redatto in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 62/2013 ed approvato con Delibera CDA n. 7 del 30/01/2017;
- adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori;
- assumersi la responsabilità dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 17 – ASSICURAZIONI

I partner assumono ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività ad essi affidate nella realizzazione del progetto, sollevando Sercop da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine dovranno stipulare idonea assicurazione con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 - contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto.

Prima della stipulazione della convenzione dovrà essere prodotta a Sercop copia della polizza di responsabilità civile stipulata dai partner.

ART. 18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

I partner sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

I partner, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, sono direttamente e pienamente responsabili della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione: in tal senso dovranno adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

ART. 19 – AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

Sercop si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Sercop si riserva la facoltà di non individuare alcun partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Le attività di progettazione e tutti gli incontri necessari per la definizione del progetto definitivo saranno a carico degli enti partecipanti senza la corresponsione ed il riconoscimento di alcun corrispettivo economico o di altra natura.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione, il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alle fasi precedenti, che rivestono natura endoprocedimentale ed istruttoria.

ART. 20 – INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web di Sercop alla sezione "GARE → GARE E SELEZIONI → COPROGETTAZIONI".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a Sercop; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART. 21 – CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo PEC gare.sercop@legalmail.it, almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.sercop.it, sezione "GARE → GARE E SELEZIONI → COPROGETTAZIONI".

ART. 22 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra Sercop e i partecipanti al presente avviso si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.sercop@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione presentata.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di SER.C.OP.

Allegati all'Avviso:

1. Progetto di massima
2. Modelli da compilare per presentare candidatura
 - Modello 1 – domanda di partecipazione
 - Modello 2 – integrativo all'istanza di partecipazione
 - Modello 3 – elenco dei beneficiari dei progetti
 - Modello 4 – piano economico
 - Allegato 5 - Formulario di progetto

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

SERCOP – Ufficio Acquisti/Appalti – Tel. 02-93207312 mail: gare.sercop@legalmail.it

Rho, 15/02/2023

Il Responsabile del Procedimento ai
sensi della Legge 241/90
Dott.ssa Annamaria Di Bartolo